



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 9 del 09/01/2018 - 26/01/2018 Udienza pubblica del 09/01/2018
Massima n. 1:	<p>Titolo: Commercio – Ricorso promosso dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa sezione autonoma di Bolzano – Insediamenti produttivi – Regolazione commercio al dettaglio – Asserita violazione del principio di libertà di iniziativa privata e della concorrenza - Difetto di rilevanza – Inammissibilità.</p> <p>Testo: E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 44 (come novellato dall'art.8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n.10) e 44-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n.13, sollevata in riferimento agli articoli 41 e 117 , secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni censurate – considerate dal remittente inscindibilmente legate in quanto espressive di una volontà limitativa del commercio al dettaglio in alcune zone produttive - hanno infatti diverso campo applicativo e contenuti ben distinguibili pur essendo frutto di una medesima ispirazione teologica. Ciò posto, per l'identificazione della zona produttiva con vocazione particolare non vengono in applicazione le norme relative al commercio al dettaglio nelle altre zone produttive contenute nell'art. 44 e, di contro, l'eliminazione del solo articolo 44-bis – che consentirebbe la realizzazione di (almeno) un centro commerciale in zona produttiva - non avrebbe l'effetto di liberalizzazione sperato dal remittente.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: Articoli 44 (come novellato dall'art.8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n.10) e 44-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n.13.</p>



	<p>Parametri costituzionali: Articoli 41 e 117 , secondo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (modificato dall'art. 30, comma 5-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 e dall'art. 22-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n.91) Legge 22 dicembre 2011, n.214 Decreto legislativo 7 luglio 2016, n.146 Art.40 del D.P.R. 22 marzo 1974, n.381 Art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n.3 Art. 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 Legge 4 agosto 2006, n.248 Direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 Legge 24 marzo 2012, n.27.</p>
<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo: Commercio – Ricorso proposto dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa sezione autonoma di Bolzano – Insedimenti produttivi – regolazione commercio al dettaglio – <i>Ius superveniens</i> - Difetto di rilevanza – Inammissibilità.</p> <p>Testo: E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44-ter, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n.13 (come novellato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n.3), sollevata in riferimento agli articoli 41 e 117 , secondo comma, della Costituzione. E' compito del Giudice <i>a quo</i> identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta allorchè vi sia perplessità sul quadro normativo. Omettendo di farlo e formulando questioni alternative tra due diverse leggi succedutesi nel tempo, l'ordinanza di rimessione finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e – come da costante giurisprudenza della Corte – inammissibili.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: Articolo 44-ter, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n.13 (come novellato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n.3).</p> <p>Parametri costituzionali: Articoli 41 e 117 , secondo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 44, comma 4 della legge provinciale n. 13/1997 Articoli 8, comma 4 e 11 della legge provinciale n. 10/2014 Art. 3, comma 3 della legge provinciale n. 3/2013 Art.5 della legge provinciale n. 7/2012.</p>
Massima n.3	<p>Titolo: Commercio – Ricorso proposto dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa sezione autonoma di Bolzano – Insediamenti produttivi – regolazione commercio al dettaglio – Disparità di trattamento – Carenza di motivazione – Inammissibilità.</p> <p>Testo: E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n.13, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Essa si basa, infatti, soltanto sulla laconica affermazione che la previsione di un unico centro commerciale contrasterebbe con il divieto di discriminazione tra gli imprenditori di cui all'art. 31 del decreto legge n. 201/2011, il quale a sua volta sarebbe conseguenza applicativa del divieto di disparità di trattamento proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Tale motivazione, oltre che essere espressa in termini apodittici, non considera le modalità di selezione della suddetta zona e la possibilità che un ricorso a forme di evidenza pubblica soddisfi le esigenze di <i>par condicio</i>.</p>
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio: Art. 44-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n.13.</p> <p>Parametri costituzionali: Articolo 3 della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (modificato dall'art. 30, comma 5-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 e dall'art. 22-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n.91).</p>



--	--

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli
tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it